

CAPITOLO 28

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI PESCI VIVI, CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE
ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
(MODELLO FISH-CRUST-HC)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatarario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Industria conserviera <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		I.23.	

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione			

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>II.1. ⁽¹⁾Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei pesci vivi, dei crostacei vivi o dei prodotti di origine animali ottenuti da tali animali]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 ^A, (CE) n. 852/2004 ^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) sono stati ottenuti nelle regioni o nei paesi..... che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ^C;</p> <p>b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>c) sono stati pescati e manipolati a bordo delle navi, sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) non sono stati conservati in stive, cisterne o contenitori utilizzati per fini diversi dalla produzione e/o dalla conservazione dei prodotti della pesca;</p> <p>– e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ^D;</p>	

^A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

^B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

^C Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

^D Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>g) recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>h) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ^E e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione ^F per il paese di origine interessato;</p> <p>i) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ^G;</p> <p>j) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 67 a 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione ^H.</p> <p>⁽²⁾II.2. Attestato di sanità animale per pesci vivi e crostacei vivi di ⁽³⁾specie elencate destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i pesci vivi e i crostacei vivi e i loro prodotti sbarcati da pescherecci</p> <p>II.2.1. Secondo le informazioni ufficiali, ⁽⁴⁾[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] ⁽⁴⁾[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.2.1.1. provengono da ⁽⁴⁾[uno stabilimento] ⁽⁴⁾[un habitat] non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ^I e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.1.2. ⁽⁴⁾[gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] ⁽⁴⁾[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti;</p>
--	--

^E Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

^F Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

^G Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

^H Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

^I Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>⁽⁴⁾ [II.2.2. ⁽⁴⁾[gli animali di acquacoltura di cui alla parte I, casella I.27,] ⁽⁴⁾[i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura ⁽⁴⁾[registrato] ⁽⁴⁾[riconosciuto] dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento; ii) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento; iii) la mortalità nello stabilimento; <p>II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]</p> <p>II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale</p> <p>⁽⁴⁾[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] ⁽⁴⁾[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>⁽⁴⁾⁽⁶⁾[II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da ⁽⁴⁾[un paese contrassegnato] ⁽⁴⁾[un territorio contrassegnato] ⁽⁴⁾[una zona contrassegnata] ⁽⁴⁾[un compartimento contrassegnato] dal ⁽⁵⁾codice: _ - __ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione^J per l'ingresso nell'Unione di ⁽⁴⁾[animali acquatici] ⁽⁴⁾[prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi];]</p> <p>⁽⁴⁾⁽⁶⁾[II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale, nelle 72 ore precedenti il carico. Durante l'ispezione gli animali non presentavano segni di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;]</p> <p>II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine;</p> <p>II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.</p>
--	--

^J Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>⁽⁴⁾⁽⁶⁾ II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</p> <p>⁽⁴⁾ II.2.4.1 Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura e l'infezione da virus della malattia della testa gialla</p> <p>⁽⁴⁾[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] ⁽⁴⁾[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da ⁽⁴⁾[un paese dichiarato] ⁽⁴⁾[un territorio dichiarato] ⁽⁴⁾[una zona dichiarata] ⁽⁴⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽⁴⁾[necrosi ematopoietica epizootica] ⁽⁴⁾[infezione da virus della sindrome di Taura] ⁽⁴⁾[infezione da virus della malattia della testa gialla] conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ^K e, nel caso degli animali acquatici, tutte le ⁽³⁾specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie; ii) non sono vaccinate contro ⁽⁴⁾[tale malattia] ⁽⁴⁾[tali malattie].] <p>⁽⁴⁾⁽⁷⁾ II.2.4.2. Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR o l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</p> <p>⁽⁴⁾[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] ⁽⁴⁾[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da ⁽⁴⁾[un paese dichiarato] ⁽⁴⁾[un territorio dichiarato] ⁽⁴⁾[una zona dichiarata] ⁽⁴⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽⁴⁾[setticemia emorragica virale (SEV)] ⁽⁴⁾[necrosi ematopoietica infettiva (NEI)] ⁽⁴⁾[infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR] ⁽⁴⁾[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le ⁽³⁾specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie; ii) non sono vaccinate contro ⁽⁴⁾[tale malattia] ⁽⁴⁾[tali malattie].]
--	--

^K Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>⁽⁴⁾⁽⁸⁾II.2.4.3. Prescrizioni per le ⁽⁹⁾specie sensibili all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS) e all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e per le ⁽³⁾specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV)</p> <p>⁽⁴⁾[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] ⁽⁴⁾[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da ⁽⁴⁾[un paese] ⁽⁴⁾[un territorio] ⁽⁴⁾[una zona] ⁽⁴⁾[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda ⁽⁴⁾[la VPC], ⁽⁴⁾[la BKD], ⁽⁴⁾[la IPN], ⁽⁴⁾[la GS], ⁽⁴⁾[la SAV], ⁽⁴⁾[il KHV], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato ⁽⁴⁾[nell'allegato I] ⁽⁴⁾[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione ^L.]</p> <p><i>oppure</i> ⁽⁴⁾⁽⁶⁾II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</p> <p>⁽⁴⁾[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] ⁽⁴⁾[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ^M, dove saranno trasformati per il consumo umano.]</p> <p>II.2.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, ⁽⁴⁾[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] ⁽⁴⁾[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da ⁽⁴⁾[uno stabilimento] ⁽⁴⁾[un habitat] in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di ⁽³⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1. <p>II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:</p> <p>II.2.6.1. quando gli animali sono trasportati in acqua, l'acqua in cui sono trasportati non è cambiata in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici:</p>
--	---

^L Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

^M Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>II.2.6.2. gli animali non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) quando gli animali sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario; ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto; iii) ⁽⁴⁾[il contenitore] ⁽⁴⁾[la barca vivaio] ⁽⁴⁾[non è stato/a utilizzato/a in precedenza] ⁽⁴⁾[è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del ⁽⁴⁾[paese terzo] ⁽⁴⁾[territorio] di origine, prima del carico per la spedizione nell'Unione]; <p>II.2.6.3. tra il momento del carico nello stabilimento di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o ⁽⁴⁾[nello stesso contenitore] ⁽⁴⁾[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in ⁽⁴⁾[un paese] ⁽⁴⁾[un territorio] ⁽⁴⁾[una zona] ⁽⁴⁾[un compartimento] che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo ⁽⁴⁾[in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del ⁽⁴⁾[paese terzo] ⁽⁴⁾[territorio] in cui avviene il ricambio di acqua] ⁽⁴⁾[in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione].</p> <p>II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura</p> <p>II.2.7.1. Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽⁴⁾[i mezzi di trasporto] ⁽⁴⁾[i contenitori] in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e, nello specifico, la partita è identificata mediante ⁽⁴⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽⁴⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;</p> <p>⁽⁴⁾[II.2.7.2. in caso di animali acquatici, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero di contenitori presenti nella partita; b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore; c) il numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti; d) una dichiarazione come segue: ⁽⁴⁾[«pesci vivi destinati al consumo umano nell'Unione europea»] ⁽⁴⁾[«crostacei vivi destinati al consumo umano nell'Unione europea»].]
--	--

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

⁽⁴⁾[II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene una delle seguenti dichiarazioni:

- a) «pesci destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima del consumo umano»;
- b) «crostacei destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima del consumo umano».]

II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali acquatici vivi e dei loro prodotti.

«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

La parte II.2.4 del certificato **non si applica** ai seguenti crostacei e pesci, che possono pertanto provenire da un paese o da regioni elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405:

- a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
- b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;
- d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione.

Il presente certificato si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi, compresi quelli destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429, destinati al consumo umano in conformità all'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

Parte I	
Casella I.20:	selezionare « <i>Industria conserviera</i> » per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare « <i>Prodotti destinati al consumo umano</i> » oppure « <i>Ulteriore trasformazione</i> » per gli altri casi.
Casella I.27:	inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.
Casella I.27:	descrizione della partita: « <i>Natura del prodotto</i> »: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. « <i>Tipo di trattamento</i> »: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato. « <i>Impianto di fabbricazione</i> »: sono compresi navi officina, navi congelatrici, navi reefer, depositi frigoriferi e impianti di trasformazione.
Parte II	
(1)	La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'UE.
(2)	La parte II.2 del presente certificato non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita consiste di: (a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ^N ; (b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; o (c) prodotti di origine animale ottenuti da animali diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell'Unione pronti per il consumo umano diretto.
(3)	Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)	Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda la parte II.2.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura o l'infezione da virus della malattia della testa gialla, salvo nelle circostanze di cui alla nota (6).
(5)	Il codice del paese terzo/del territorio/della zona/del compartimento figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(6)	Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 del presente certificato non si applicano e dovrebbero essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti crostacei o pesci: a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzino temporaneo nel luogo di trasformazione; d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione.

^N Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>(7) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.</p> <p>(8) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione ^o, altrimenti cancellare</p> <p>(9) Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.</p> <p>(10) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.
	<p>[Veterinario ufficiale] ⁽⁴⁾⁽¹⁰⁾/[Certificatore] ⁽⁴⁾⁽¹⁰⁾</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

^o Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).»;